









## Distretto Scolastico n. 17 ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE

E-mail: CSIS014008@istruzione.it PEC: csis014008@pec.istruzione.it

Sito: www.iispoloamantea.gov.it

Prot. n.5162 V.12

Amantea, 07/11/2020

- Ai Genitori ed agli Studenti delle classi quinte
- Ai Docenti-Coordinatori di classe
- Albo/Sito dell' Istituto

SEDE

OGGETTO: Esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado per l'anno scolastico 2020/2021 - Termini e modalità di presentazione delle domande di partecipazione.

In ottemperanza alle disposizioni ministeriali, si avvisano gli alunni che frequentano le quinte classi, nel corrente anno scolastico 2020/2021, che per partecipare agli Esami di Stato A.S. 2020/21, devono presentare istanza, presso questo istituto, entro il 30/11/2020.

Ai sensi dell'articolo 6, comma 1, D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122, sono ammessi agli esami di Stato gli alunni dell'ultima classe che, nello scrutinio finale, conseguono:

- una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente;
- un voto di comportamento non inferiore a sei decimi.

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo all'ultimo anno di corso, per gli studenti di tutte le classi di istruzione secondaria di secondo grado, è richiesta, ai sensi dell'art. 14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n.122, la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato.

La C.M. n. 20 del 4 marzo 2011, concernente la "Validità dell'anno scolastico per la valutazione degli alunni nella scuola secondaria di primo e secondo grado - Artt. 2 e 14 DPR 122/2009", ha fornito alcune indicazioni finalizzate ad una corretta applicazione della normativa in questione. La circolare ha precisato che la base di riferimento per la determinazione del limite minimo di presenza è il monte ore di lezioni, che consiste – come previsto dal citato art.14, comma 7, del DPR 22 giugno 2009, n. 122 – nell'orario complessivo di tutte le discipline e non nella quota oraria annuale di ciascuna disciplina.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato.

Il versamento della tassa erariale per esami, da parte dei candidati interni, è richiesto dalle istituzioni scolastiche all'atto della domanda di partecipazione all'esame di Stato (versamento di Euro 12,09 - dodici/09 da effettuare sul c.c.p. 1016, intestato a: Agenzia delle Entrate – Ufficio di Pescara - (Tassa Esame di Stato 2017-18); (D.P.C.M. 18 maggio 1990 e Nota 25 febbraio 2015, n. 1647).

Chi non avesse già provveduto deve, inoltre, regolarizzare la propria documentazione scolastica consegnando all'Ufficio di Segreteria - Reparto Alunni:

- a) la consegna degli attestati di versamento delle tasse scolastiche erariali inerenti il 4<sup>o</sup> e 5<sup>o</sup> anno o l'istanza documentata di esonero per merito o per reddito pena l'esclusione dallo scrutinio finale;
- b) le domande delle iscrizioni relative ai decorsi anni scolastici con consegna delle eventuali attestazioni di versamento del contributo;
- Diploma di Licenza della Scuola Media (in originale);

I Coordinatori delle quinte classi del Liceo, dell'IPSIA, dell'ITC e dell'ITI sono invitati a prendere le dovute iniziative per la raccolta delle domande.

La presente comunicazione viene letta in tutte le quinte classi, una copia esposta all'Albo e pubblicata sul sito dell'Istituto.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA Prof. ssa Angela DE CARLO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'articolo 3, comma 2Decreto legislativo 39/1993

Allegati:

Fac-simile domanda candidati interni per indirizzo